COMUNE DI LOIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ORDINANZA DEL RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA RESPONSABILI / 28
Del 29/05/2023

OGGETTO:

DIVIETO DI SOSTA PARCHEGGIO DI VIA SANTA MARGHERITA (BOCCIOFILA) PER SPETTACOLO VIAGGIANTE

POLIZIA MUNICIPALE\RESPONSABILE DI AREA

MAURIZZI BRUNO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Il Responsabile dell'Area Polizia Municipale

Visti gli articoli 6 – 7 del Decreto Legislativo 30/04/92 n° 285 - Codice della Strada.
Vista la legge 142/90 e successive modificazioni.
Visto il D.l.vo 80/98.
Viste le circolari Ministero dell'Interno n. 3- 4 /1998.
Visto lo Statuto del Comune di Loiano.
Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 9 del 14/12/2022 con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Polizia Municipale al cui interno è collocato il Servizio Polizia Locale.

VISTA la richiesta pratica SUAP-MGF 20/2023 della ditta Pollice Adamo presentata al SUAP associato Unione Valli Savena Idice pervenuta allo scrivente ufficio in data 27/05/2023 prot. 5489 avente per oggetto "domanda di autorizzazione per l'esercizio di attività temporanea di spettacolo viaggiante" nel parcheggio di Via Santa Margherita di fronte alla Bocciofila nel periodo 7 -18 giugno 2023;

CONSIDERATO che le attrezzature e i gonfiabili occuperanno parte del parcheggio e che si renderà pertanto necessario il divieto di sosta ai mezzi;

RITENUTO di dover intervenire per i motivi di sicurezza nella circolazione.

DISPONE

Per i motivi in premessa indicati:

- il divieto di sosta nel parcheggio di Via Santa Margherita (parcheggio di fronte alla Bocciofila) dalle ore 06:00 del 7 Giugno alle ore 24:00 del 18 giugno 2023 per consentire il posizionamento e lo stazionamento delle attrezzature occorrenti allo spettacolo viaggiante.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali conformemente alle disposizioni CDS da porsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale

Il dispositivo della presente ordinanza non si applica ai mezzi di Polizia e Soccorso; ed ai pubblica utilità per interventi di emergenza.

Entro le ore 24:00 del 18/06/2023 l'organizzatore dell'evento , deve rimuovere eventuali strutture e depositi utilizzati . L'inottemperanza comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art.21 c.1 e 4 del vigente CDS

Valutata la manifestazione con medio profilo di rischio l'organizzatore dell'evento, deve inoltre assicurare i seguenti requisiti:

- devono essere assicurati i requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso all'interno dell'area della manifestazione se questa si svolge all'aperto;
- il parametro di affollamento non potrà prevedere una densità superiore a 1,2 persone/mq;
- mappatura degli idranti presenti nel luogo dove si svolgerà la manifestazione;
- la presenza di un estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsi eventualmente con estintori carrellati.
- Presenza di personale addetto alla sicurezza, con attestato di idoneità tecnica, per l'espletamento delle procedure di emergenza e lotta antincendio (1 ogni 250 persone) per n. 1 addetto
- valutazione della tempistica di intervento dei vigili del fuoco che non dovrà essere superiore

a 15 minuti. Qualora superiore dovrà essere prevista una risorsa idrica dedicata;

- redazione di un piano di emergenza che dovrà riportare l'individuazione di un soggetto dell'organizzazione responsabile della sicurezza, le azioni da mettere in atto in caso di emergenza, le procedure per l'evacuazione in caso di emergenza, disposizioni per richiedere l'intervento degli organi preposti al soccorso, specifiche misure per l'assistenza delle persone diversamente abili.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero del Lavori Pubblici ai sensi dell'art.37 comma terzo del Codice della strada e art.4 del regolamento di esecuzione, o in alternativa al Tribunale Amministrativo Regionale.